

Politiche sociali e per la famiglia

9 giugno 2025

Tra gli strumenti previsti in tema di **politiche sociali** rientrano le **misure a sostegno della famiglia** e quelle di **contrasto alla povertà**.

A sostegno delle famiglie e della natalità, col [D.Lgs. n. 230/2021](#) è stata attuata la delega legislativa conferita al Governo dalla [Legge n. 46/2021](#) per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'introduzione dell'**Assegno unico e universale**. Esso costituisce un beneficio economico per i nuclei familiari riconosciuto per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni – a determinate condizioni – e senza limiti di età per i figli con disabilità, il cui importo aumenta al diminuire dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Al fine di sostenere le famiglie in condizioni di povertà, con la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 450 e 451, [L. n. 197/2022](#)) è stato istituito il **Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità**, diretto a soggetti in situazione di povertà estrema ed erogato tramite *social card* (c.d. Carta dedicata a te). Col D.L. n. 131/2023 (convertito nella Legge n. 169/2023) il contributo è stato esteso all'acquisto **di carburanti e, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale**.

Infine, con la [Legge n. 104/2024](#) (recante *Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*) è stata ulteriormente modificata la disciplina del Terzo settore – definito dalla legge come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che (...) promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi – contenuta nell'apposito Codice di cui al [D.Lgs. n. 117/2017](#).

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

La Costituzione (art. 117 co. 2 lett. *m*) attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Lo Stato ha dunque il compito di individuare le prestazioni necessarie a soddisfare tali diritti; agli enti territoriali e locali spetterà invece organizzare e fornire tali livelli minimi di prestazioni, senza pregiudizio della possibilità per tali enti di offrire le prestazioni sociali a livelli più elevati di quelli stabiliti come essenziali a livello centrale.


In Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della **prestazione economica e/o del servizio alla persona**. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali possono essere definite diversamente a seconda della Regione e del livello territoriale locale, anche in base alle dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

In tale contesto va ricordato in primo luogo che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ([D.M. 2 aprile 2025](#)) è stato adottato il nuovo [Piano](#)

[nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026](#), che contiene le indicazioni programmatiche per gli interventi e i servizi sociali finanziati dai Fondi nazionali, da articolare attraverso la programmazione regionale sulla base del confronto con le autonomie locali. In particolare, esso contiene il Piano sociale nazionale e il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, che costituiscono gli atti di programmazione e di riparto, per il triennio interessato, delle risorse afferenti, rispettivamente, al Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà). Il Piano sociale nazionale individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei LEPS da garantire su tutto il territorio nazionale, mentre il Piano povertà individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione dell'Assegno di inclusione come livello essenziale delle prestazioni sociali, estesi a nuclei familiari in analoghe condizioni di bisogno, e definisce le priorità per l'utilizzo delle risorse dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

In riferimento alla spesa sociale affrontata dai Comuni nel 2021 – ultimi dati disponibili a consuntivo – il [Rapporto sui servizi socio-sanitari dei comuni italiani - IFEL 2025](#) ne rileva un aumento significativo rispetto al 2020 per fronteggiare i nuovi bisogni assistenziali emersi nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a copertura degli interventi socio-assistenziali erogati dai Comuni ai propri cittadini: tale spesa raggiunge gli 8,38 miliardi di euro, pari allo 0,46% del PIL, il 6,7% in più rispetto al 2020 (Figura 1). In confronto con il 2013, quando la spesa complessiva era pari a 6,86 miliardi di euro, il dato ha subito una variazione positiva pari al 22%.

Figura 1. Spesa dei comuni per i servizi sociali (miliardi di euro), 2013-2021



Fonte: elaborazioni IFEL-Ufficio Studi e Statistiche Territoriali su dati Istat, anni vari

In linea più generale, per quanto attiene al tema della definizione dei LEPS va ricordato che il relativo percorso di delineamento era stato avviato col [D.Lgs. n. 147/2017](#) che, in attuazione della [Legge-delega n. 33/2017](#), aveva introdotto il Reddito di inclusione, poi abrogato in seguito all'introduzione del Reddito di cittadinanza e infine sostituito con l'Assegno di inclusione ad opera del [D.L. n. 48/2023](#) (convertito nella Legge n. 85/2023): infatti, tali misure non solo disciplinano i benefici economici concedibili, ma comprendono anche profili di inclusione sociale e di politiche attive del lavoro.

Il percorso di definizione dei LEPS è proseguito in particolare per i livelli riferiti alla povertà (su cui si veda *infra* il paragrafo "Misure di contrasto alla povertà") e alla non autosufficienza (v. "[Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza](#)").

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 797 ss., [Legge n. 178/2020](#)) ha inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e

dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

Un primo gruppo di LEPS è stato assunto come prioritario, in chiave programmatica, nell'ambito del precedente Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (2021-2023), con le relative modalità di finanziamento ai fini di assicurare l'effettivo conseguimento: pronto intervento sociale, supervisione del personale dei servizi sociali, servizi sociali per le dimissioni protette, prevenzione dell'allontanamento familiare, servizi per la residenza fittizia, progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

Successivamente, la legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 159-171, [Legge n. 234/2021](#)) ha fornito la prima definizione dei LEPS, richiamato i LEPS individuati come prioritari dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, tipizzato le relative fonti di finanziamento individuandole nelle risorse nazionali già destinate dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e nelle risorse dei Fondi Europei e del PNRR destinate a tali scopi e attribuito la realizzazione dei LEPS agli [ambiti territoriali sociali](#) (ATS), quali sedi necessarie nelle quali programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi; ha poi delineato i servizi socio-assistenziali rivolti agli anziani non autosufficienti, demandando a uno o più decreti del Presidente del Consiglio la determinazione delle relative modalità attuative ai fini della graduale introduzione dei LEPS.

Inoltre, la stessa legge (art. 1, commi 172 e 173) ha fissato, con riferimento al numero di posti disponibili nei servizi educativi per la prima infanzia, un LEPS del 33 per cento della popolazione dai 3 mesi ai 3 anni di età su base locale, incrementando la relativa quota di risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC), così da sostenere i comuni più svantaggiati.

La determinazione dei LEPS si intreccia con il processo di definizione dei fabbisogni standard che, in attuazione della [Legge-delega n. 42/2009](#) sul federalismo fiscale e dell'art. 119 Cost., ha previsto (art. 13, [D.Lgs. n. 23/2011](#)) che agli enti locali siano attribuite, oltre alle risorse di carattere tributario, anche risorse finanziate dalla fiscalità generale e destinate alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali dei Comuni ([art. 14, comma 27, D.L. n. 78/2020](#): amministrazione, gestione e controllo; servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale; catasto, eccettuate le funzioni mantenute allo Stato; pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; pianificazione in ambito comunale di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; rifiuti e riscossione dei relativi tributi; servizi sociali; edilizia scolastica, eccettuata la parte di competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia locale; registri di stato civile e di popolazione e servizi anagrafici ed elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; statistica) Sul punto, si rammenta che nel 2020 si è proceduto a modificare la metodologia dei fabbisogni standard per la funzione "servizi sociali" dei comuni – con l'obiettivo di determinare un livello di fabbisogno standard più uniforme tra le diverse aree del paese, sterilizzando le differenze territoriali in modo da non creare disparità di partenza (v. <https://www.opencivitas.it/it/fabbisogni-standard>) – collegandoli ai livelli di servizi, in termini di utenti presi in carico e ore di assistenza erogate, realizzati negli enti più virtuosi.

In questo ambito si segnala che la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 791 e 792, [Legge n. 178/2020](#)) ha previsto un importante incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, specificamente destinato a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Più precisamente, le risorse aggiuntive per il 2021 sono pari a 215,9 milioni di euro con un incremento progressivo fino a 345,9 milioni di euro nel 2024.

La legge di bilancio per il 2022 (art. 1, commi 563 e 564, [Legge n. 234/2021](#)), ulteriormente incrementando il Fondo di solidarietà comunale, ha destinato in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, per le medesime finalità (sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata), un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022 che aumenta fino a 60 milioni nel 2024.

Per quanto riguarda i servizi sociali, per i soli Comuni delle Regioni a statuto ordinario, l'importo assegnato per il 2022 è stato pari a 254,9 milioni di euro.

Il [D.P.C.M. 20 ottobre 2023](#), recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali" e adottato, in attuazione dell'art. 1 comma 449 lett. *d-quinquies* della [L. n. 232/2016](#) e sulla base della [nota metodologica](#) "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO - Anno 2023", che descrive la metodologia per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario e le regole di monitoraggio e di rendicontazione delle relative risorse aggiuntive stanziare a favore del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento dei servizi sociali, dispone che gli obiettivi di servizio sono stabiliti in base al valore del

fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale di ogni ente. Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e sono tenuti a riportare nelle relative schede i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio. Gli enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario sono tenuti ad indicare anche il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali offerti sulla base delle diverse opzioni indicate nelle schede di monitoraggio e riassunte nel paragrafo "Quadro 3) Obiettivi di servizio – Rendicontazione risorse aggiuntive" della nota tecnica allegata al decreto. Le schede di monitoraggio, pubblicate dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni, devono essere compilate a certificazione del raggiungimento dell'obiettivo di servizio e trasmesse in modalità telematica, integrate dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell'ente, a SOSE Spa entro il 31 maggio 2024. In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, o in assenza della detta trasmissione, verranno recuperate le somme, individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a valere sul Fondo di solidarietà comunale e attribuite ai comuni, individuati dallo stesso decreto detto, per l'anno seguente a quello di riferimento.

La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 494 e 495, [Legge n. 213/2023](#)) ha disposto una rimodulazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, rideterminandone l'ammontare, a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni di euro per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione riguarda, in particolare, quota parte delle risorse – finanziata dalle leggi di bilancio 2021 e 2022 – destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di "obiettivi di servizio" (comma 495, lettere a), b) e c)).

Si sottolinea che tale riduzione del FSC è disposta in attuazione della [sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023](#), con la quale il giudice costituzionale ha posto la necessità di un intervento del legislatore al fine di rimuovere l'anomalia del vincolo di destinazione, in quanto fondo destinato alla perequazione generale tra i comuni, in attuazione dell'art. 119, terzo comma, Cost. Le risorse delle annualità 2025-2029 e quota parte di quelle dell'annualità 2030 oggetto di riduzione sono pertanto destinate ad un nuovo fondo, denominato Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui ai successivi commi 496-501.

La lettera d) del comma 495, infine, integra la disciplina di riparto del FSC, disponendo l'assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna delle risorse derivanti dai rifinanziamenti disposti dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, che autorizzano contributi permanenti per il potenziamento dei predetti servizi in ambito sociale:

1.100 milioni di euro, a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;

120 milioni, a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

763,9 milioni, a decorrere dal 2031, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.

Il [D.P.C.M. 11 aprile 2024](#), recante "Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024" e adottato a norma dell'art. 1, comma 451, [Legge n. 232/2016](#), ha ridefinito i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2023.

Per completezza, si ricorda che nel **periodo emergenziale** da COVID-19, in cui è venuta in rilievo l'importanza dell'integrazione socio-sanitaria, il rafforzamento dei servizi sociali in una ottica di integrazione fra i diversi livelli di governo, è stata sottolineata dal [decreto legge n. 34 del 2020](#) (art. 89, comma 2-*bis*) che ha inteso garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza. A tal fine, entro il 16 settembre 2020, le regioni e le province autonome sono state impegnate a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali. La norma sottolinea anche che alcuni servizi sociali indicati dalla [legge n. 328 del 2020](#) (più precisamente il servizio sociale professionale e il segretariato sociale, il servizio di pronto intervento sociale, l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e i centri di accoglienza residenziali o diurni) devono

essere considerati servizi pubblici essenziali anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Da ultimo, la legge di bilancio 2025 ([Legge n. 207/2024](#)) ha rideterminato, in aumento, il Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 753) e ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo di 56 milioni di euro per il 2025 per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario (art. 1, comma 754) e oggetto di ripartizione con il [decreto 18 febbraio 2025](#) adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Focus

Ambiti territoriali sociali e Piani di zona

<https://temi.camera.it/leg19/post/ambiti-territoriali-sociali-e-piani-di-zona.html>

I fondi per le politiche sociali

<https://temi.camera.it/leg19/post/fondi-poilitiche-sociali.html>

Misure a sostegno della famiglia

Con riferimento al **sostegno delle famiglie e della natalità** (per i dati sulla natalità [vedi qui](#)), gli interventi hanno riguardato principalmente il riordino e la sistematizzazione delle politiche e delle risorse fondanti le relative misure, tra le quali un ruolo chiave riveste l'istituzione del "[Fondo assegno universale e servizi alla famiglia](#)" già a partire dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 339, Legge n. 160/2019).

In seguito, la [legge n. 46 del 2021](#) ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un [Assegno unico e universale \(AUU\)](#). In attuazione della citata delega è stato emanato il [D.Lgs. n. 230/2021](#) che, all'articolo 13, comma 1, lettera a) ha rideterminato la consistenza e autorizzazione alla spesa del citato Assegno unico.

Inoltre, nel corso del 2022 è stato approvato all'unanimità dal Parlamento un altro provvedimento, il c.d. **Family act**, divenuto [legge n. 32 del 7 aprile 2022](#) "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", che intende, utilizzando lo strumento della delega legislativa, ridisegnare il perimetro delle politiche e delle misure a sostegno della famiglia.

Assegno unico e universale

In tale contesto, le misure a sostegno della natalità, quali l'erogazione dell'**Assegno unico e universale (AUU)** assumono un ruolo centrale. Attuata a partire dal mese di marzo 2022, la misura costituisce un **beneficio economico a favore dei nuclei familiari** con figli a carico, attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni – al ricorrere di determinate condizioni – e senza limiti di età per i figli con disabilità, e il cui importo cresce al diminuire dell'**indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**.

Poiché si tratta di una **misura universale**, l'assegno unico può essere richiesto **anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.939,56 euro** (valore aggiornato alla circolare INPS n. 33/2025). In tal caso saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Con l'entrata in vigore dell'AUU, sono state abrogate in quanto assorbite dall'Assegno, le seguenti misure di sostegno alla natalità:

- il [premio alla nascita o all'adozione](#) (Bonus mamma domani);
- l'[assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori](#);
- gli [assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani](#);
- l'[assegno di natalità](#) (cd. Bonus bebè);
- le [detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni](#).

L'Assegno unico invece non assorbe né limita gli importi del [bonus asilo nido](#) ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Circa la consistenza dell'assegno e le modalità per l'attribuzione della misura su base mensile, si evidenzia che l'importo dell'Assegno viene determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

- **una quota variabile** progressiva (**da un massimo di 201 euro** per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.227,33 euro **a un minimo di 57,5 euro** per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.939,56 euro).
- gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
 - nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
 - madri di età inferiore a 21 anni;
 - nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
 - figli affetti da disabilità;
 - figli di età inferiore a un anno;
 - figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.939,56 euro;
 - **una quota a titolo di maggiorazione** per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell'Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [scheda presente sul sito INPS](#).

Da ultimo, si ricorda che, in materia di assegno unico universale, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per violazione del diritto europeo. In particolare, le ragioni avanzate dalla Commissione riguardano il criterio della residenzialità, nonché il requisito della convivenza (nella suddetta sede di residenza) del figlio a carico, previsti dal D.lgs. n. 230 del 2021 per determinare i beneficiari della misura. Tali requisiti si porrebbero, secondo la Commissione, in presunta violazione del [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#), (Relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), che vieta qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari.

Per quanto riguarda le **risorse necessarie** all'erogazione dell'AUU, si ricorda che gli oneri inizialmente previsti dall'art. 6, comma 8 del [D. Lgs. n. 230 del 2021](#) per il riconoscimento dell'assegno, sono stati valutati in 14.219,5 milioni di euro per il 2022; 18.222,2 milioni di euro per il 2023; 18.694,6 milioni di euro per il 2024; 18.914,8 milioni di euro per il 2025; 19.201,0 milioni di euro per il 2026; 19.316,0 milioni di euro per il 2027; 19.431,0 milioni di euro per il 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

In seguito, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha provveduto alla riquantificazione degli oneri, resasi necessaria a seguito delle modifiche introdotte (incremento di 409,2 milioni di euro per il 2023, di 525,7 milioni di euro per il 2024, di 542,5 milioni di euro per il 2025, di 550,8 milioni di euro per il 2026, di 554,2 milioni di euro per il 2027, di 557,6 milioni di euro per il 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2029). A tale quantificazione occorre aggiungere quanto disposto dall'art. 1, comma 320, della medesima legge di bilancio 2023 che ha, a sua volta previsto, in seguito all'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024, un incremento dello stanziamento a favore dell'assegno unico e universale per i figli a carico, per 11 milioni di euro nel 2023, 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028 e 740,8 milioni di euro l'anno dal 2029.

Infine, la legge di bilancio 2024 ([L. n.213/2023](#), commi 183-185), nel prevedere l'esclusione dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei **titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio**, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, ha previsto un incremento di **44 milioni** di euro annui a decorrere **dal 2024** delle risorse finanziarie iscritte in

bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del D. Lgs. n. 230/2021 relativo all'Assegno unico universale.

La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 206-208, L. n. 207/2024) ha poi introdotto un **assegno *una tantum*, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025 (c.d. bonus per le nuove nascite)**; il beneficio è riconosciuto dall'INPS su domanda ed è subordinato alla condizione di un valore ISEE del nucleo familiare entro il 40.000 euro annui, computato al netto dell'AUU per i figli a carico, per una spesa complessiva di 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni annui a decorrere dal 2026. Allo scopo, si prevede un'attività di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS, oltre che, nel caso in cui si verifichi o si stia per verificare uno scostamento rispetto alle suddette stime, una procedura ministeriale per la rideterminazione della misura dell'assegno *una tantum* e del limite suddetto del valore dell'ISEE.

Family act

Con riferimento alle misure rientranti nel c.d. **Family act** ([legge n. 32/2022](#), *Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia*), gli ambiti di intervento sono i seguenti:

- **sostegno all'occupazione femminile e disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità** (artt. 3 e 4).
- **importanza del valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli**: tramite il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo (art. 2);
- **sostegno alla spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani** (art. 5), attraverso la previsione di specifiche detrazioni fiscali e di agevolazioni fiscali.
- **sostegno e promozione delle responsabilità familiari**, attraverso la diffusione di attività informative e formative volte a fornire la conoscenza dei diritti e dei doveri dei genitori, nonché la diffusione di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno delle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare, come quelle svolte proprio dai consultori familiari (art. 6).

In merito al termine per l'esercizio delle deleghe richiamate, occorre precisare che:

- per le deleghe relative alla previsione di congedi parentali (art. 3), al sostegno all'occupazione femminile (art. 4) e al sostegno alla spesa delle famiglie per la formazione dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani (art. 5), il termine per **l'emanazione dei corrispondenti decreti delegati** rimane fissato in ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge delega (12/05/2022) e non è stato prorogato. Attualmente non risultano emanati decreti legislativi attuativi di tale delega.
- diversamente, in merito alle deleghe previste dagli artt. 2 (sostegno all'educazione dei figli) e 6 (sostegno alle responsabilità familiari) il termine per **l'emanazione dei corrispondenti decreti delegati** è stato prorogato di ulteriori 24 mesi dall'art. 1, comma 7, lett. a) e b), L. n. 14/2023 (*Conversione in legge, con modif., del [D.L. n. 198/2022](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative*), a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Altre risorse per l'attuazione delle politiche per la famiglia

In tema di risorse per il sostegno all'attuazione delle politiche per la famiglia da parte degli **enti territoriali**, si segnala il riparto del **Fondo nazionale politiche della famiglia** ([anno 2024 - Decreto 23 dicembre 2024 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento delle politiche per la famiglia](#)) per un totale di 30 milioni di euro, quali risorse per attività di competenza regionale e degli enti locali, per la realizzazione di iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonché interventi volti a valorizzare i [centri per la famiglia](#).

In aggiunta, la **legge di bilancio per il 2024** (commi 177-178, [L. n. 213/2023](#)) ha disposto un **incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e**

privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età o affetti da gravi patologie croniche certificate, con importi annui di 3 mila, 2.500 e 1.500 euro, rispettivamente per ISEE entro i 25mila euro, da 25 a 40 mila euro e oltre i 40 mila euro (qui i [dettagli operativi](#)).

La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 209-211, L. n. 207/2024) ha previsto alcune modifiche della disciplina del suddetto **buono**, escludendo dal valore dell'ISEE, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l'importo (corrisposto al nucleo familiare) dell'AUU, mediante conseguente incremento del limite di spesa di 5 milioni di euro annui. A tale beneficio, si aggiunge l'eliminazione, ai fini della corresponsione del buono, della condizione che sia presente, nucleo familiare richiedente, di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, oltre che di un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023 (questa seconda condizione resta ferma), incrementando conseguentemente la spesa complessiva.

Nell'ambito dei riparti del Fondo politiche per la famiglia, si segnala inoltre il [DPCM del 26 luglio 2024](#) che ha destinato ai Comuni 60 milioni di euro per il 2024 per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore di minori entro i 17 anni di età.

Focus

[Le novità sull'Indicatore della situazione economica equivalente \(ISEE\)](#)

<https://temi.camera.it/leg19/post/le-novit-sull-indicatore-della-situazione-economica-equivalente-isee.html>

Misure di contrasto alla povertà

Alcuni dati sulla povertà

Nell'ottobre 2024, l'Istat ha diffuso [i dati sulla povertà relativi al 2023](#): sono in condizione di **povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie**, pari all'8,4% sul totale delle famiglie residenti, sostanzialmente **stabile** rispetto al **2022**. Nel complesso, sono in povertà assoluta quasi **5,7 milioni di individui**, pari al 9,7% del totale degli individui residenti, come nell'anno precedente.

L'incidenza delle famiglie in **povertà assoluta** si mantiene **più alta nel Mezzogiorno** (dove coinvolge oltre 859mila famiglie, 10,2%), seguita dal Nord-ovest (8,0%, 585mila famiglie) e Nord-est (7,9%, 413mila famiglie), mentre il Centro conferma i valori più bassi (6,7%, 360mila famiglie).

Tra le famiglie povere, il 38,7% risiede nel Mezzogiorno (41,4% nel 2022) e il 45,0% al Nord (42,9% nel 2022). Il restante 16,2% risiede nel Centro (15,6% nel 2022).

L'intensità della povertà assoluta, che misura in termini percentuali quanto la spesa mensile delle famiglie povere sia in media al di sotto della linea di povertà (cioè "quanto poveri sono i poveri"), si conferma stabile a livello nazionale (18,2%), con andamenti diversi all'interno delle ripartizioni: in aumento al Nord (arriva a 18,6% dal 17,6% del 2022, con un incremento maggiore nel Nord-est, dove arriva al 18,0% dal 16,5% del 2022), e nel Centro (18,0%, dal 17,1% del 2022) e si riduce nel Mezzogiorno (17,8% dal 19,3% del 2022, in maniera più accentuata nelle Isole).

Per un quadro più completo si veda il seguente prospetto Istat relativo agli **indicatori di povertà assoluta per area geografica negli anni 2022 e 2023**.

POVERTÀ ASSOLUTA: I NUMERI CHIAVE

Anni 2022-2023 (a), stime in migliaia di unità e valori percentuali

PRINCIPALI INDICATORI	Ripartizione geografica										Italia	
	Nord-ovest		Nord-est		Centro		Sud		Isole		2022	2023
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
Famiglie povere (valori assoluti)	531	585	408	413	342	360	630	572	276	287	2.187	2.217
Persone povere (valori assoluti)	1.295	1.423	1.003	990	874	918	1.780	1.609	722	754	5.674	5.694
Incidenza della povertà assoluta familiare (%)	7,2	8,0	7,9	7,9	6,4	6,7	11,2	10,2	9,8	10,2	8,3	8,4
Incidenza della povertà assoluta individuale (%)	8,2	9,1	8,8	8,6	7,5	7,9	13,3	12,0	11,3	11,9	9,7	9,7
Intensità della povertà assoluta familiare (%)	18,5	19,0	16,5	18,0	17,1	18,0	19,0	18,6	20,0	16,2	18,2	18,2

Politiche per il contrasto della povertà

In merito alle politiche per il **contrasto della povertà**, si segnala che, negli ultimi anni, è proseguito il percorso di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e il contemporaneo processo di rafforzamento dei servizi sociali. Di seguito si segnalano gli interventi più importanti:

Programma Nazionale di Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027

Il **Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027** (v. [approfondimento](#) sul Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato elaborato sulla base del [Regolamento \(EU\) n. 1060/2021](#) e approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022. Esso si prefigge, quale obiettivo generale, di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà quali valori fondamentali del nostro stile di vita, nell'ottica di intervenire su alcuni degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il Programma ha un *budget* di oltre 4 miliardi di euro, tra cofinanziamento nazionale e finanziamento europeo FSE+ e FESR.

In seguito, l'art. 1, commi 434 e 435, [L. n. 197/2022 \(Legge di bilancio 2023\)](#) ha istituito il **Fondo per il Reddito alimentare**, con una dotazione pari a **1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro** a decorrere dal **2024**, finalizzato all'erogazione di pacchi alimentari, realizzati con l'inventario della distribuzione, da distribuire nelle città metropolitane ai soggetti in condizioni di povertà assoluta.

Per le modalità di attuazione della misura sperimentale (triennale) è stato adottato il [Decreto n. 78 del 26 maggio 2023](#) che ne stabilisce i presupposti e la destinazione delle risorse finanziarie, integrative di quelle già previste dal Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. La sperimentazione, attuata presso alcuni comuni capoluogo di città metropolitana individuati in Conferenza Unificata, prevede che i prodotti invenduti dei negozi - perché non idonei alla vendita a causa di confezioni rovinate o prossime alla scadenza - siano distribuiti gratuitamente sotto forma di pacchi alimentari, anche attraverso gli enti del Terzo Settore.

Carta dedicata a te e altri interventi a sostegno degli indigenti

L'art. 1, commi 450 e 451, della [L. n. 197/2022 \(Legge di Bilancio 2023\)](#) ha previsto il **Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità**, diretto a famiglie in **povertà estrema**, erogato tramite emissione di *social card* (**c.d. Carta dedicata a te**).

Successivamente, tale disposizione è stata modificata dal [D.L. n. 131/2023 \(L. n. 169/2023\)](#), che ha esteso tale contributo anche all'**acquisto di carburanti**, oltre che, in alternativa, agli **abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale** (art. 2, co-1-3), incrementando di 100 milioni l'apposito fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Successivamente, il [DM Masaf 18 aprile 2023](#) ha definito i

criteri per l'individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico suddetto.

La **legge di Bilancio 2024** (articolo 1, commi 2-5, **L. n. 213/2023**) ha previsto un rifinanziamento, per l'anno 2024, relativo al **Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari** di prima necessità, di **carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico**, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ **600 milioni** di euro).

I beneficiari sono stati successivamente individuati con [D.I. del 4 giugno 2024](#) nei cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, iscritti - nella totalità dei loro componenti - all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale) e titolari di una certificazione ISEE Ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui. Per esigenze di efficienza ed efficacia dell'intervento di sostegno, è stato individuato in Poste italiane il solo gestore del servizio di emissione delle carte acquisti, in grado di garantire la disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio nazionale, con attività di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dell'assistenza tecnica, presso ogni comune interessato dalla misura, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio. E' concesso un solo contributo per nucleo familiare complessivamente pari ad euro 500.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 103-104, [L. n. 207/2024](#)) ha previsto una serie di misure per il **contrasto della povertà estrema, incrementando di 500 milioni per il 2025 la dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità**, da ripartire in base ad un successivo decreto interministeriale MASAF-MIMIT. Di tali risorse, una quota pari a 2,3 milioni per il 2025 sono destinate ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui comma 451-*bis*, art. 1, della legge di Bilancio 2023 relativa proprio a tale contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità, affinché il MASAF possa continuare ad avvalersi delle **vigenti procedure** in base alle quali il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.

Contestualmente, per il 2024, la citata legge di Bilancio (art. 1, comma 6, [L. n. 213/2023](#)) ha incrementato altresì di **50 milioni il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti** di cui all'articolo 58 del [D.L. n. 83/2012](#) (L. n. 134 del 2012).

Da ultimo, il **Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti** è stato incrementato in via permanente, a decorrere dal 2025, dalla Legge di bilancio 2025, nella misura di **50 milioni di euro annui** ([L.n.207/2024](#), comma 102).

Altre misure

Il [D.L. n. 48/2023](#) (L. n. 85 del 3 luglio 2023), che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, l'**Assegno di inclusione** (qui l'[approfondimento](#)), quale misura di contrasto alla povertà, di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa, attraverso **percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro**, ha altresì previsto l' **Osservatorio sulle povertà**.

Tale Osservatorio è stato istituito con [D.M. n. 123 del 19 luglio 2024](#) ed è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

La finalità è quella di promuovere **forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione** e degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Povertà educativa

Secondo [Save the Children](#), il concetto di "povertà educativa" può definirsi come "la privazione da parte dei bambini, delle bambine e degli/delle adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni".


La **povertà educativa è strettamente connessa alla povertà economica**.

Secondo i dati [Istat pubblicati nel focus relativo alle "Condizioni di vita dei minori"](#), nel 2022, il rischio di povertà o esclusione sociale (indicatore Europa 2030) colpisce il 28,8% dei bambini e ragazzi di età inferiore

ai 16 anni (circa 2milioni 340mila minori), a fronte del 24,4% della popolazione residente di tale categoria in Italia (circa 14 milioni 304mila persone). L'incidenza è massima (46,6%) nel Mezzogiorno e minima (18,3%) nel Nord.


Nell'[indagine nazionale su povertà minorile di Save the Children](#), che ha elaborato i dati di consuntivo ISTAT 2022, i minori di 16 anni a rischio povertà sono il 25,6%, mentre il tasso di coloro che vivono in famiglie in cui l'intensità lavorativa è bassa ovvero in grave deprivazione materiale e sociale è del 5,9%, con differenze sostanziali a livello geografico.

Minori con meno di 16 anni a rischio povertà o esclusione sociale (sotto-indicatori) (%)



Fonte: Dati Istat (2022)

Minori con meno di 16 anni in deprivazione materiale e sociale per area geografica (%)



Fonte: Dati Istat (2021)

L'incidenza del rischio di povertà o di esclusione sociale aumenta al crescere dell'età del minore: 30,7% per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 15 anni rispetto al 26,8% per i bambini e le bambine fino a sei anni. Se il minore di 16 anni vive in una famiglia monoreddito ha un rischio di povertà o esclusione sociale di oltre tre volte superiore (56%) rispetto a quello dei minori in famiglie plurireddito (15,7%), mentre il divario è più contenuto per il totale degli individui (40,8% per gli individui in famiglie monoreddito e 15,6% per quelli in famiglie plurireddito).

Gli interventi previsti

In materia di povertà educativa, la [L. n. 208/2015](#) (legge di stabilità 2016), commi da 392 a 395, ha istituito un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie.

Il Fondo è stato poi più volte prorogato, da ultimo per gli anni 2023 e 2024 con l'articolo 1, comma 136, della [L. n. 234 del 2021](#) (Legge di bilancio 2022).

Anche il PNRR ha previsto alcune risorse dirette a contrastare il fenomeno della povertà educativa:

- nella Missione 4, Componente 1, con l'investimento per la fascia 0-6 anni mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento (M4C1-I1.1) (v. approfondimento [qui](#));
- nella Missione 5, Componente 3, con l'investimento mirato agli "Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore" (M5C3-I.3) a cui sono indirizzati 220 milioni di euro (v. approfondimento [qui](#));

Inoltre, si segnala l'articolo 10 del [D.L. 123/2023](#) per il contrasto del disagio giovanile (L. n. 159/2023) che ha previsto interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, con il piano "**Agenda Sud**" (qui [l'approfondimento](#)), autorizzando **le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.

Parallelamente è stata autorizzata, per l'a.s. 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e di 10.000.000 euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud".

E' stata autorizzata inoltre la spesa di 25 milioni a valere sulle risorse del [Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014- 2020](#) destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC "Per la Scuola" 2014-2020, è stata peraltro modificata la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

Infine, sono state incrementate, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di 6 milioni di euro le risorse del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)** per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica.

A fini di monitoraggio, l'art. 2 della legge n. 104/2024, modificativa di alcune disposizioni relative al Terzo settore (v. *infra*), istituisce nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il **Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo**.

Il Tavolo di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (così aggiunto in sede referente). anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo (SINBA) sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie.

Il presidente del tavolo di lavoro, o un suo delegato presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso.

Per quanto riguarda gli enti preposti all'attuazione di politiche sul tema, si segnala che l'articolo 55 del [D.L. 13/2023](#) (L. n. 41/2023) ha istituito l'**Agenzia italiana per la gioventù** come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, disponendo la **contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani**, Agenzia dotata anch'essa di una relativa autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, ma priva di personalità giuridica e già operante al servizio di amministrazioni pubbliche. In conformità alla disciplina relativa all'Agenzia ora soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Successivamente, con il D.P.R. n. 23/2024 è stato introdotto il Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.

Più in generale, si può ricordare che l'**Osservatorio nazionale sulla famiglia**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, quale organismo di supporto tecnico scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia (per un approfondimento v. [qui](#)), il 10 agosto 2022 ha approvato il [Piano nazionale per la famiglia](#), il documento strategico che definisce le priorità, gli obiettivi e le azioni da promuovere.

Il Piano è suddiviso in quattro macro aree "adulti in crescita", "generatività e genitorialità", "dinamiche familiari" e "intergenerazionalità".

Le azioni specifiche di ciascuna macro area sono state poi ulteriormente suddivise in "azioni definite e in corso", che trovano già un riscontro nella cornice normativa di riferimento in quanto previste in altri piani, strategie o strumenti di programmazione delle politiche e in "azioni nuove da implementare", o che si caratterizzano per una loro autonomia e innovatività e che dunque richiedono nuove e ulteriori norme, politiche o interventi per poter essere attuate. Con il [DM 11 maggio 2023](#) è stata ricostruita l'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio.

Terzo settore

La Riforma del Terzo settore (di seguito TS) è stata attuata in base alle deleghe contenute nella [L. n. 106/2016](#), che è intervenuta anche in materia di impresa sociale e disciplina del servizio civile universale, prevedendo il riordino e la revisione organica della disciplina speciale degli enti TS, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice di cui al D.Lgs. n. 117/2017. Successivamente sono stati esaminati, dalle competenti Commissioni parlamentari, gli [schemi dei decreti integrativi e correttivi di tale Codice \(D. Lgs. n. 105 del 2018 e del D. Lgs. n. 112 del 2017\)](#) e di revisione dell'impresa sociale ([D. Lgs. n. 95 del 2018](#)).

In particolare, il codice del Terzo settore provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.

In sintesi, il codice:

- delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del Terzo settore definito come "ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi" e prevede l'obbligo, ponendo un termine di 18 mesi (fino a febbraio 2019), affinché tutti gli enti di Terzo settore modifichino i loro statuti inserendovi l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS;
- definisce lo status di volontario e reca norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo;

- razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di fondere la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Introduce nuovi settori di attività, e prevede la possibilità di aggiornare l'elenco delle attività di interesse generale;
- prevede, accanto all'esercizio delle attività di interesse generale, l'esercizio di attività diverse e la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- integra la nozione vigente di distribuzione indiretta;
- fornisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli ETS, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate;
- dispone l'applicazione agli ETS, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del codice, che reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti applica le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili;
- opera il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo e garantisce l'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori dipendenti;
- prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. RUNTS) e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Più precisamente, disciplina l'istituzione ed il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal codice. Il Registro è gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale, da ciascuna Regione e Provincia autonoma. È prevista una revisione periodica almeno triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti;
- introduce l'obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio;
 - obbliga gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;
- dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici;
- istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV), dando attuazione alla revisione del sistema di tali centri, prevedendo per essi specifiche forme di finanziamento e determinati compiti e funzioni;
- disciplina i titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale;
- disegna specifici regimi fiscali agevolati per gli ETS che si iscrivono al Registro unico nazionale;
- detta le norme in materia di controlli e coordinamento.

In materia, sono stati adottati un **complesso di atti regolamentari attuativi della Riforma del Terzo settore** fra i quali:

il decreto ministeriale 15 settembre 2020 di [Istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore \(RUNTS\)](#);

il decreto n. 72 del 31 marzo 2021 recante le [Linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del terzo settore \(ETS\)](#).

il decreto 19 maggio 2021 n. 107 recante il [Regolamento per l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse degli ETS](#) di cui viene consentito l'esercizio a condizione che esse siano previste dall'atto costitutivo o dallo statuto e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Viene anche posta l'attenzione sulla definizione di secondarietà e strumentalità delle attività diverse, sull'indicazione di parametri per la corretta valutazione e, infine, sulle sanzioni previste in caso di violazione dei parametri stessi;

il decreto n. 89 del 23 febbraio 2022 relativo alle [Modalità di attuazione del social bonus](#) (un credito di imposta in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad ETS che hanno presentato al ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di immobili

pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata). Il decreto reca disposizioni su: la misura del credito e la sua fruizione, le modalità di individuazione dei progetti di recupero, i requisiti di partecipazione, l'avvio del procedimento e le modalità di esame dei progetti, gli adempimenti previsti, le spese, i controlli e il monitoraggio;

il decreto 9 giugno 2022 che adotta le "[Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore](#)" che, rivolte a tutti gli ETS, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione, intende conformare l'attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza. Alle linee guida è allegato un modello di rendiconto, al fine di agevolare gli ETS nell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione delle raccolte fondi.

Dal **punto di vista operativo**, si segnala l'**avvio**, il 23 novembre 2021, del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (**RUNTS**) , che, a regime, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale - APS, delle Organizzazioni di volontariato - ODV e l'anagrafe delle ONLUS previsti dalle precedenti normative di settore (qui un [approfondimento](#)).

Si rammenta che il Codice prescrive l'**obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore** e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. Ogni sezione del Registro prevede specifici requisiti di accesso e diversi benefici fiscali ad essa connessi. In merito al funzionamento del RUNTS, l'art. 4, [L. n. 104/2024](#) recante *Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*, detta alcune modifiche puntuali al D. Lgs., n. 117/2017.

Sul piano organizzativo, con il [decreto direttoriale n. 141/2024](#) del 5 settembre 2024 sono stati, infatti, nominati i componenti dell'[Osservatorio nazionale sull'amministrazione condivisa](#) istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nato per favorire **la diffusione e l'applicazione** degli istituti previsti dal cosiddetto **codice del Terzo settore** nel titolo VII, dedicato ai rapporti con gli enti pubblici, in materia di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, convenzioni e servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.